



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

- SEZIONE LAVORO -

N. 64/12 Sent

N. 867 Cron

OGGETTO:
assegno mensile
d'invalidità civile

composta dai magistrati:

- Dr. Claudio Fratillo Hellmann - Presidente
- Dr. Salvatore Ligori - Consigliere
- Dr.ssa Alessandra Angelini - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135 dell'anno 2011 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

promossa da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [redacted], [redacted] e [redacted] - in forza di mandati generali alle liti rispettivamente n. 22988 del 7 ottobre 1993, per atto del dr [redacted], notaio in Roma, n. 73858 del 6 novembre 2003, n. 79442 del 14 settembre 2007, per atti della dr.ssa [redacted], notaio in Roma - ed elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori in Perugia, Via Canali 1

- appellante -

CONTR

Angelini

, rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria di costituzione in grado d'appello, dagli avvocati Francesco Di Pietro e Aido Piccinini, ed elettrivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia, Via Giovan Battista Pontani 3

- appellato -

COMUNE DI PERUGIA

- appellato contumace -

OGGETTO: assegno mensile d'invalidità civile

Causa decisa all'udienza collegiale del 22 febbraio 2012.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Perugia, , cittadino albanese titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno) esponeva di essere stato riconosciuto invalido civile al 76%, in seguito a domanda presentata il 27 settembre 2003. L'INPS gli aveva liquidato l'assegno mensile d'invalidità civile soltanto a decorrere dal 1° aprile 2009, nonostante egli, al momento della domanda amministrativa, fosse già legalmente soggiornante nel territorio italiano. Egli conveniva in giudizio l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Perugia, e chiedeva che fosse accertato il suo diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile a decorrere dal 10 giugno 2005, quando aveva maturato i cinque anni di permanenza legale nel territorio dello Stato, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con la conseguente condanna dell'INPS a corrispondergli gli arretrati, con interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo al saldo e con vittoria di spese.

L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda; nel merito, rilevava l'insussistenza dei requisiti socio-economici, e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 211/2011, pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 7 marzo 2011, il Tribunale condannava l'INPS a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati dell'assegno mensile d'invalidità

civile, maturati tra il gennaio e il marzo 2009, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione, da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, VI° comma della legge n. 412/1991. Compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Con atto depositato il 20 aprile 2011, l'INPS interponeva appello avverso la decisione, chiedendone la riforma. ~~XXXXXXXXXX~~ si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame. All'udienza del 22 febbraio 2012, terminata la discussione, la causa era decisa come al dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, avendo rilevato che, nelle more del deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza n. 187 del 2010, con cui la Corte costituzionale, dando seguito alle pronunce n. 306 del 30 luglio 2008 (in tema d'indennità d'accompagnamento) e n. 11 del 23 gennaio 2009 (in materia di pensione d'inabilità civile) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile d'invalidità, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Preso atto della pronuncia, e rilevato che fino al 31 dicembre 2006 il ricorrente non era stato in possesso degli altri requisiti socio-economici, poiché il suo reddito superava il limite di legge, ha quindi condannato l'INPS al pagamento dei ratei del beneficio assistenziale, maturati dal ~~XXXXXX~~ tra il gennaio 2007 e il marzo 2009.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 187 del 28 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2010, ha rilevato:

"Il suddetto assegno [d'invalidità civile, n.d.c.]... costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma *de qua*, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposti dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini".

Augustini

L'INPS propone in questa sede l'eccezione concernente il difetto del requisito rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno, per il periodo anteriore all'aprile 2009. Sostiene che la pronuncia della Corte costituzionale, citata dal primo giudice, non ha effetto retroattivo, e non avrebbe potuto regolare il caso concreto.

La censura è infondata. Secondo l'art. 136 della Costituzione, *"quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*. La norma invocata dall'INPS è stata dichiarata incostituzionale con sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2010, pertanto, dal 4 giugno 2010, non poteva più essere applicata, con il solo limite del rispetto dei rapporti esauriti, tra i quali non era certo annoverabile quello tra il [REDACTED] e la pubblica amministrazione, non ancora definito, proprio perché *sub iudice*. Correttamente, dunque, il Tribunale ha regolato il caso devoluto alla sua cognizione, come se la norma in questione non fosse mai esistita, e ha parzialmente accolto la domanda.

Del resto, a parere di questa Corte, quella disposizione di legge sarebbe stata inapplicabile anche a prescindere dalla declaratoria d'illegittimità della Corte costituzionale.

L'art. 80 comma 19 della legge citata prevedeva che *"ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/1998 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno"*. In sostanza, quindi, lo Stato italiano erogava i benefici assistenziali, quale quello richiesto dal ricorrente, allo straniero che, in possesso dei requisiti sanitari, fosse anche in possesso della carta di soggiorno, la quale viene concessa agli stranieri che risiedano nel territorio da un congruo numero d'anni; lo negava, invece, agli stranieri che, legalmente presenti nel territorio, fossero titolari del semplice permesso di soggiorno, per sua natura a tempo determinato, anche se suscettibile di rinnovo.

La disposizione era in contrasto con le disposizioni dettate in materia dalla Comunità Europea, in particolare con il regolamento CE n. 1408/1971 e con il regolamento di attuazione n. 574/1972, in tema di applicazione ai lavoratori dei regimi di sicurezza sociale. Il principio fondamentale in essi sancito è quello della parità di trattamento, in virtù del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato medesimo. Tale disciplina in materia di sicurezza sociale è stata poi estesa ai cittadini dei Paesi terzi con regolamento CE n. 859/2003, pubblicato nella GUCE n. 124/2003, all'unica condizione che il cittadino non comunitario si trovi in una situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. In tal modo, ai cittadini dei Paesi terzi

sono stati riconosciuti i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei cittadini dell'Unione Europea. Il regolamento non prevede, dunque, che lo straniero sia stabilmente residente in uno Stato dell'Unione e quindi in possesso di un documento che in Italia è denominato carta di soggiorno, ma soltanto che si trovi in una situazione di "soggiorno legale" nel medesimo Stato, situazione che è certamente attestata dal possesso del permesso di soggiorno, rilasciato solo agli stranieri che si trovino a titolo legittimo nel territorio dello Stato italiano.

Poiché il regolamento comunitario è norma *self executing*, ossia dotata di efficacia diretta negli Stati membri senza necessità di provvedimenti interni attuativi, le disposizioni in esso contenute sono immediatamente applicabili nello Stato membro, anche in presenza di norme interne con esse contrastanti, come appunto quella in esame, le quali, pertanto, devono essere disapplicate dall'autorità giudiziaria, senza che sia necessario sottoporre la questione alla Corte costituzionale.

Per tutti i motivi esposti, l'appello dev'essere respinto, e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata. Infine, l'INPS dev'essere condannato a rifondere all'appellato le spese del grado.

P. Q. M.

LA CORTE D'APPELLO

respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'INPS alla rifusione delle spese sostenute da ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~ per il grado di giudizio, liquidate in € 1.100,00 per diritti e onorari, oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980.

Così deciso in Perugia, il 22 febbraio 2012.

IL CONSIGLIERE EST.

Assunta Angelini

IL PRESIDENTE

Giustolli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Giordano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 22/02/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Giordano

Antonella Giordano